

STATUTO

SAN MARTINO AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERATE LC VICOLO STALLETTI 4

Numero REA: LC - 417330

Codice fiscale: 04063160131

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 22599/6466 di repertorio

STATUTO

"San Martino Agricola Cooperativa Sociale"

Art. 1

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, la cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata:

"San Martino Agricola Cooperativa Sociale",

con sede in Merate.

Essa viene costituita ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., della Legge 8 novembre 1991 n. 381, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, della Legge 18 agosto 2015 n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e della Legge Reg. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 35.

Alla cooperativa si applicano, oltre alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni delle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/1991.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

(Scopo mutualistico e oggetto)

Art. 3

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A) nonché l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (tipo B) - oggetto sociale plurimo art. 1 della Legge n. 381/1991, comma 1, lett. A) e lett. B).

Il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività verso terzi non soci ed anche attraverso terzi non soci.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre Cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, ai suoi organismi periferici, nella giurisdizione dei quali ha la propria sede sociale, ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative di attività.

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito al punto precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto sociale la gestione di servizi socio sanitari e riabilitativi, medico, infermieristici, ostetrici e specialistici, anche di tipo diagnostico, tra cui l'esecuzione di esami di laboratorio con relativo trasporto di materiale organico, indagini strumentali e radiologiche, servizi socio-educativi e di attività motoria, destinati ad anziani, gestanti e puerpere, malati, soggetti diversamente abili in situazione di disagio psico-fisico, e in genere a tutte le persone bisognose di intervento sociale in considerazione della loro età, genere, condizione personale, familiare o sociale, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale e, contemporaneamente, fornendo continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa, con riferimento alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, alla Legge 18 agosto 2015 n. 141 ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principale l'esercizio dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole - intendendo per agricoltura multi-

funzionale quell'agricoltura che, oltre ad assolvere la propria funzione primaria della produzione di beni alimentari, è in grado di fornire servizi secondari, utili alla socialità e alla collettività così come da D.L. n. 228/2001, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratrici con particolare attenzione alle donne fragili e alla differenza di genere, di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
- b) prestazioni e servizi con Comunità educative e terapeutiche che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- c) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; l'assistenza e la riabilitazione delle persone con disabilità psichica o fisica attraverso attività terapeutiche o di coterapia quali ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone adulte in difficoltà sociale, fisica e psichica, nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di ag-

gregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali 'social housing' e comunità residenziali 'cohousing' al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;

e) florovivaistiche, coltivazioni agricole in genere, erbacee ed arboree;

f) assumere lavoratori agricoli di ogni genere per conto terzi;

g) gestire e coltivare terreni agricoli ed in particolare fattorie per l'attività di agricoltura sociale e solidale e fattorie sociali, intendendo per fattoria sociale l'impresa agricola integrata con attività di carattere sociale-sanitario, educativo e di inclusione sociale;

h) gestire e condurre strutture agrituristiche e di agriturismo, strutture ricreative e fattorie didattiche;

i) gestire, ideare, promuovere e condurre anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, progetti finanziati da enti pubblici e privati locali e nazionali, partecipare a bandi e programmi su green deal e agricoltura sociale, di economia verde, circolare ed ecosostenibilità;

j) gestire e condurre laboratori di agricoltura sociale e agro-alimentare;

k) gestire un birrificio agricolo per la produzione e la vendita diretta di birra agricola come prodotto agricolo ai sensi del D.M. n. 212/2010;

l) gestire e/o acquistare allevamenti zootecnici, avicoli e cunicoli e altro genere di allevamento necessario agli scopi sociali;

m) acquistare o assumere in affitto o in altre forme consentite, terreni per coltivarli;

n) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici prodotti direttamente provvedendo alla loro conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita diretta;

o) acquisire terreni ed aree sui quali costruire sedi, impianti, ricoveri, magazzini e tutte quelle strutture atte a favorire la più razionale ed economica gestione delle attività sociali;

p) gestire spacci e negozi per la vendita al diretto consumatore di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalle lavorazioni sociali;

q) svolgere tutte quelle attività relative al concetto di agricoltura multifunzionale;

r) progettare, realizzare e fare manutenzione di parchi, giardini e spazi verdi;

s) svolgere attività di silvicoltura e di utilizzazione di aree forestali comprese le sistemazioni idraulico forestali;

t) gestire rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità;

u) gestire la produzione di energia da fonti rinnovabili come biomasse, eolico, fotovoltaico e simili;

- v) assumere appalti e subappalti da soggetti privati ed enti pubblici, per lo svolgimento delle attività sociali;
- w) stipulare convenzioni e/o l'adesione alle stesse, con imprese pubbliche, multiservizi ed enti pubblici in genere o altre cooperative;
- x) partecipare al finanziamento e allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11 legge n. 381/91, oltre che a favorire il finanziamento, lo sviluppo e la produttività sociale ed economica delle attività di altre cooperative anche attraverso la partecipazione al capitale sociale;
- y) gestire e/o acquisire a qualsiasi titolo aziende aventi oggetto simile o analogo a quello sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **soci lavoratori** che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) **soci volontari** che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che, condividendo le finalità di promozione umana della Cooperativa, siano in possesso di competenze personali utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci lavoratori coloro che non rispettano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art.2527 c.c., fatte salve eventuali deroghe previste dalla legge stessa.

c) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa;

d) soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Infine possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi statutari o i cui interessi siano coerenti e compatibili con l'attività economica della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, e imprese anche cooperative ed altri enti che per il loro oggetto possano cooperare all'esercizio ed allo sviluppo della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

I soci, in relazione alle loro professionalità, potranno svolgere attività a favore della Cooperativa quali prestatori d'opera oppure attività di lavoro autonomo. I soci possono realizzare lo scopo mutualistico anche attraverso l'integrazione delle rispettive imprese.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

Alla domanda il socio deve allegare il certificato di stato di famiglia.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti del presente articolo, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operante e dovrà essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci a cura degli amministratori. L'Organo Amministrativo può fissare una tassa di ammissione e le modalità di versamento della stessa.

Il rigetto della ammissione deve essere motivato e comunicato dagli amministratori entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 6

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la quota posseduta; ciò vale anche per i soci che realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle imprese.

Art. 7

Il socio deve tenere un contegno che contribuisca a determinare il buon nome della cooperativa ed è tenuto a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione delle imprese con le quali collabori la cooperativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte; in tali casi troveranno applicazione gli artt. 2532, 2533 e 2534 del Codice Civile.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La dichiarazione del recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessan-

ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi di legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dell'art. 1455 C.C.;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- e) che difetti dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, o li perda.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

Il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11

In caso di morte del socio, lo scioglimento del rapporto sociale diventerà operante dalla data del decesso; il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato nei confronti degli eredi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 12.

In caso di morte del socio, tuttavia, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto, ma, in caso di pluralità di eredi, gli stessi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione.

In caso di rimborso, ferme le modalità previste dal successivo Art. 12, agli eredi tale rimborso sarà ridotto in base alle perdite imputabili al capitale.

Art. 12

I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi del socio defunto, hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, sulla base del bilancio d'eserci-

zio in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.
Il relativo rimborso avverrà entro cento ottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La società potrà, in forza di decisione dell'Organo Amministrativo, stabilire che la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, unitamente agli interessi legali, sia dilazionata in più rate, entro il termine massimo di cinque anni.

Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, è regolato dai successivi commi del presente articolo.

La domanda di rimborso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla società entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato l'evento che legittima il rimborso stesso. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota di capitale appartenente al de cuius, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno accantonate a riserva legale come previsto al successivo art. 14 comma 1 lett. b.

Art. 13

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Patrimonio sociale

Art. 14

Il patrimonio sociale della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 17, con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali fondi mutualistici costituiti con gli accantonamenti di cui al successivo art. 17 comma 3 lett. c.;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in prevenzione degli oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 15

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- c) in caso di scioglimento della società, l'intero capitale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 16

Ai sensi dell'art. 2530 c.c. le quote non possono essere cedute, né sottoposte a pegno o a vincolo senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 17

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 112/2017.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità de-

gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Con riferimento al disposto della Legge 381/1991, si precisa che non hanno comunque alcun diritto a ristorno i soci volontari.

Organi sociali

Art. 18

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo.

Assemblea dei soci

Art. 19

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi da parte dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata, o e-mail o telefax inviati al domicilio dei soci quale risulta dal libro soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La lettera potrà essere anche consegnata a mano, con contestuale rilascio da parte del destinatario di dichiarazione di avvenuta consegna.

L'avviso di convocazione deve essere altresì affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello dell'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della regione in cui si trova la sede sociale stessa.

Può essere indetta dall'Organo Amministrativo un'Assemblea di II convocazione con lo stesso ordine del giorno.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa valida quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i Sindaci o il Revisore qualora nominati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura del compenso annuale da corrispondersi agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dallo statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione

sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni e, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 2° comma c.c., entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare dall'Organo di controllo o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alla adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dell'oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti. Sono salve le disposizioni di legge che richiedano specifiche maggioranze.

Art. 22

Ai sensi di Legge e dell'Art.6 dello statuto nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Il voto può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante e-mail o fax e l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza o via e-mail o via fax non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le nomine alle cariche sociali si fanno, in caso di assemblea riunita in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio, e in via subordinata l'anzianità anagrafica.

La rappresentanza in assemblea è regolata dall'articolo 2539 c.c. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 (dieci) soci e possono essere anche delegati i soci consiglieri-

ri della cooperativa.

Art. 23

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, quando occorre, due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio: in questo caso la nomina del segretario non ha luogo.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Amministrazione

Art. 24

La società deve essere amministrata da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di sette membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci, nei limiti previsti dall'Art. 2542 c.c..

Art. 25

Gli amministratori resteranno in carica per la durata massima di tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Art. 26

Nel Consiglio di Amministrazione le decisioni possono essere adottate:

(i) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che in forma digitale, garantendo a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e assicurando a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

In questo caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

(ii) Ovvero mediante delibera consigliare assunta con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede qualora il consiglio sia composto da più di due membri.

Art. 27

Ove non sia già stato eletto da parte dei soci il Consiglio elegge per votazione palese fra i suoi membri il Presidente. Può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti. Il Segretario, anche non Consigliere o non socio, viene designato dai consiglieri intervenuti a ciascuna riunione del Consiglio.

Art. 28

Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, purché nel territorio della regione in cui si trova la sede sociale stessa. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o da un Vice-Presidente allorché sia necessario e comunque nei casi previsti dal quarto comma dell'art.2475 c.c. o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere. Le formalità di convocazione del Consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non Consigliere o non socio, per conto del Presidente o di un Vice-Presidente.

Art. 29

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, alternativamente a mezzo di telegramma, lettera raccomandata, fax o e-mail, in modo che consiglieri e sindaci ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Art. 30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

In assenza del Presidente e di Vice-Presidente la riunione è presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle decisioni degli amministratori sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per video-teleconferenza a condizioni che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verba-

le.

Art. 31

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione Ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente alla competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Art. 32

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

Art. 33

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Art. 34

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Rappresentanza della società

Art. 35

La rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed anche a giudizio spetta a ciascun Consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 36

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di Lui mansioni spettano al vice Presidente.

Organo di Controllo o Revisore

Art. 37

37.1. Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

37.2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

37.3. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o

il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le S.P.A.

37.4. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

37.5. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

37.6. La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà conforme alle previsioni delle tariffe degli Ordini Professionali di appartenenza o, in mancanza, sarà deliberata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

37.7. Nei casi previsti dal D.lgs. n. 39/2010 la revisione legale dei conti deve essere attribuita al revisore piuttosto che ad una società di revisione.

Clausola Compromissoria

Art. 38

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, potrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati, su richiesta della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Scioglimento e liquidazione

Art. 39

In qualunque caso di scioglimento della società dichiarato dall'Assemblea, questa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori sino ad un massimo di tre scegliendoli preferibilmente tra i soci e definendo i loro poteri.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Luigi Vittorio Campagner

-----Alcide Gazzoli

-----Patrizia Gilardi

-----Federico Cornaggia - sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-

mento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 7
marzo 2005 n. 82.